



Dichiarazioni di intento – novità dal 1/1/2015

L'articolo 20 del DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2014, n. 175 stabilisce che a partire dal 1.1.2015 le dichiarazioni di intento vanno trasmesse all'Agenzia delle Entrate dall'esportatore abituale; dunque è stato ribaltato l'onere che prima gravava sul fornitore, che adesso sarà tenuto a emettere fattura con l'applicazione dell'IVA in assenza di ricevuta telematica di presentazione consegnata dal cliente; diversamente lo stesso sarebbe soggetto a una sanzione per un importo tra il 100% e il 200% dell'IVA non addebitata; L'unico onere che resta in capo al fornitore/prestatore (oltre alla verifica dei documenti ricevuti) è quello di riepilogare nella dichiarazione annuale Iva i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute

Vi sono tuttavia delle disposizioni transitorie, per cui fino al giorno 11.02.2015 gli operatori possono consegnare o inviare la dichiarazione di intento al proprio cedente o prestatore, secondo le vecchie modalità; ma per le dichiarazioni che hanno effetti per operazioni poste in essere successivamente all'11.02.2015, a partire da questa data vige comunque l'obbligo della trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate.

Con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 12/12/2014 – prot. 159674 è stato approvato il modello da utilizzare per la dichiarazione d'intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

Autore: Dott. Paolo Vitelli – Redazione UGDCEC Napoli